

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BITOSSÌ e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1959

Adeguamento dei trattamenti minimi dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di adeguare immediatamente la misura dei trattamenti minimi corrisposti ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Stante le misure delle pensioni minime attualmente in vigore, assolutamente inadeguate al costo della vita, l'aumento dei minimi ha carattere urgente e dovrebbe pertanto precedere la generale revisione di tutte le pensioni dell'I.N.P.S., nel quadro di una riforma che garantisca a tutti i lavoratori vecchi o invalidi un trattamento appropriato.

Si propone pertanto che la misura dei trattamenti minimi venga fissata in lire 15 mila mensili onde assicurare ai pensionati il soddisfacimento delle più elementari esigenze della vita.

L'onere annuo che il presente provvedimento comporta può essere determinato in circa 200 miliardi.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede il mantenimento del contributo straordinario del 2,40 per cento che, per l'articolo 13 della legge n. 55 del 1958, avrebbe dovuto cessare con la fine del corrente anno.

È noto d'altronde che il Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. è creditore verso lo Stato di oltre 200 miliardi e che lo stesso Fondo presenterebbe considerevoli avanzi se lo Stato versasse con regolarità le somme dovute per l'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per tali ragioni l'onere derivante dal presente disegno di legge è stato posto a carico del Fondo suddetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1960 la misura dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale di previdenza sociale è fissato nella misura unica di lire 15.000 mensili.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il contributo straordinario al Fondo suddetto, stabilito nella misura complessiva del 2,40 per cento sulla retribuzione lorda imponibile dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sarà corrisposto dai datori di lavoro per l'1,60 per cento e dai lavoratori per lo 0,80 per cento, anche per i periodi successivi alla scadenza del biennio stabilito nello stesso articolo.